



Prefettura di Pistoia

Ufficio Territoriale del Governo

Pistoia, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanze contingibili ed urgenti emesse dai Sindaci ex art. 54 TUEL in occasione delle festività di fine anno, in materia di utilizzo di fuochi d'artificio.

Si fa riferimento alle prossime festività natalizie e di fine anno in occasione delle quali si registra, come noto, un diffuso impiego di fuochi artificiali e prodotti pirotecnici.

In tali circostanze, infatti, da parte dei Sindaci vengono adottate, ai sensi dell'art. 54 TUEL, ordinanze contingibili ed urgenti per vietare l'uso e l'accensione di fuochi artificiali ed altri artifici pirotecnici.

Al riguardo, si rammenta che le ordinanze ex art. 54 TUEL possono essere adottate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi approntati dall'ordinamento giuridico.

In particolare, si richiama il contenuto della circolare prefettizia prot. n.32947 del 3.7.2024 con la quale sono state fornite indicazioni circa i requisiti di legittimità che giustificano l'adozione di siffatti provvedimenti, quali la contingenza del pericolo, inteso come una situazione imprevedibile ed eccezionale da fronteggiare, l'esigenza e l'indifferibilità dell'intervento, la limitazione temporale dell'efficacia, la definizione dell'ambito di applicazione, l'adeguata istruttoria, una congrua motivazione.

Ciò premesso, un'eventuale ordinanza ex art. 54 TUEL con la quale venga vietato, indistintamente su tutto il territorio comunale, l'uso di articoli pirotecnici risulterebbe non in linea con le citate indicazioni e, dunque, illegittima e suscettibile di impugnazione nelle competenti sedi.

Diversa connotazione possono assumere invece, le ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL con le quali, fermo restando il rispetto dei requisiti sopra descritti, limitare l'impiego di botti, artifici pirotecnici specificando meglio il contesto territoriale ove il divieto è operativo attraverso l'indicazione dei luoghi pubblici (ad es. piazze ed aree cittadine ove si svolgono concerti, spettacoli o eventi celebrativi di fine anno con un'elevata presenza di spettatori ovvero in prossimità di strutture sanitarie, case di cura o altri luoghi sensibili per la circostanza) quelli privati aperti al pubblico ovvero quelli privati dai quali possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici in luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.

La predetta integrazione consentirebbe di ovviare all'eccessiva genericità della condotta vietata ("comportamenti che possono turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini e degli animali") e, al contempo, di declinare con maggior dettaglio i contesti ambientali interessati onde consentire, tra l'altro, una più efficace attività di verifica e prevenzione da parte delle Polizie Municipali.

Con l'occasione, si rammenta che il D. L.vo 29.7.2015 n. 123 ha recepito la direttiva 2013/29/UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Quanto sopra si rappresenta in un'ottica di collaborazione istituzionale con le SS.LL. per le conseguenti valutazioni, attesa anche l'esigenza di contemperare la tutela della sicurezza pubblica con gli interessi degli operatori economici del settore titolari delle licenze previste dalla normativa di settore.

IL PREFETTO

Messina